

VERBALE DI ASSEMBLEA Straordinaria dei Soci II CONVOCAZIONE

A.P.E.N.T.

Associazione Provinciale Emodializzati

Nefropatici Trapiantati

della Provincia Carbonia – Iglesias

Iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato n° 1868 del 25.02.2009

Sede sociale loc. Is Toccus, s.n. - 09013 Carbonia (CI)

Cod. Fisc.: 90026740929

Tel. 347.3803294

E-Mail: giampiero.bindo@alice.it

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"A.P.E.N.T."**

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 9,00, presso i locali della sede Auser AUSER di Carbonia si è riunita con urgenza l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione A.P.E.N.T..

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Presidente Sig. Bindo Giampiero e la Sig.ra Nonnis Bruna quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

In premessa il Presidente informa sulle comunicazioni ricevute dall'Ufficio del Servizio Terzo Settore e supporti direzionali della R.A.S con nota prot. n.22346 del 15.12.2022, che impongono una modifica all'attuale statuto nel quale emergono carenze in relazione ai contenuti obbligatori e come tali considerate motivi ostativi all'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al RUNTS dell'Associazione stessa.

Di seguito invita a discutere e deliberare sul seguente ed unico ordine del giorno:

- **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Bindo Giampiero il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il Presidente informa che attualmente all'Associazione sono iscritti n.ro 100 (associati) e dichiara pertanto che è rispettato il numero minimo di associati per una ODV di cui all'art. 32, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "A.P.E.N.T. - Associazione Provinciale Emodializzati Nefropatici Trapiantati -.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto *ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).*

Alle ore 12,00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

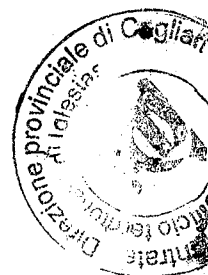
La Segretaria
(Nonnis Bruna)

Brune Nonnis

Il Presidente
(Bindo Giampiero)

Bindo Giampiero





STATUTO

A.P.E.N.T.

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE NEFROPATICI, EMODIALIZZATI, TRAPIANTATI DEL SULCIS IGLESIENTE

Art. 1

Costituzione e denominazione

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "A.P.E.N.T. Associazione Provinciale Nefropatici, Emodializzati e Trapiantati del Sulcis Iglesiente", di seguito indicata anche come "Associazione".

Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "A.P.E.N.T. Associazione Provinciale Nefropatici, Emodializzati e Trapiantati del Sulcis Iglesiente Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "A.P.E.N.T. - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Simbolo e Stemma

Simbolo e stemma dell'Associazione, sono i seguenti: Il campanile della chiesa di San Ponziano, in Carbonia, fiancheggiato da un rene umano stilizzato con, ai piedi dello stesso, la scritta: "**A.P.E.N.T.**"

Art. 3

Scopi sociali

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione, che ispira le sue attività ai contenuti della solidarietà umana si pone come scopo istituzionale il sostegno di persone affette da malattie nefropatiche.

Perseguendo tale finalità di interesse generale l'associazione svolge in via principale o esclusiva la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del CTS, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni gratuite dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Le suddette attività vengono realizzate attraverso le seguenti finalità:

- Portare a soluzione i problemi medici e sociali inerenti alle nefropatie sensibilizzando gli organismi politici, sanitari e l'opinione pubblica nei confronti dei nefropatici, attraverso le seguenti azioni:
 1. Informazione sulle situazioni e sui problemi della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie renali anche a mezzo stampa con diffusione di periodici e di materiale editoriale;
 2. Organizzando conferenze, incontri, convegni o intervenendo in essi;
 3. Adottando tutte le iniziative che di volta in volta si riterranno più consone a risolvere i problemi più urgenti e di maggiore importanza come ad es. il potenziamento dei trapianti renali.

L'associazione nel perseguire scopi di solidarietà avrà cura:

- di tutelare i diritti civili e di prestare assistenza ai nefropatici in problemi giuridici, sociali e morali nei rapporti con le autorità;
- di stabilire un clima di collaborazione con i centri dialisi della provincia e con i centri trapianti nazionali ed esteri nonché con associazioni simili nazionali ed estere;
- di dare sostegno agli associati in casi di particolare gravità sociale ed in situazioni difficili, compatibilmente con la disponibilità economica;
- di prestare ogni altra iniziativa consona alla realizzazione degli scopi statuari.

Il tutto avvalendosi dell'opera di collaboratori e soci volontari.

L'attività istituzionale potrà essere divisa per aree tematiche.

Alle aree tematiche potranno essere eventualmente assegnate persone esperte elette dal Consiglio Direttivo.

Al sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 117/2017, l'organizzazione svolge oltre all'attività sopra indicata anche attività secondarie e strumentali.

L'assemblea dei soci definisce le attività secondarie e strumentali che l'organizzazione può svolgere.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, periodici e pubblicazioni, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura della prevenzione.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

Nel rispetto dell'art. 33, comma 1, D.lgs 117/2017, l'Organizzazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 **Campo operativo**

L'Associazione opererà presso i Centri Dialisi del territorio, esistenti e/o di futura istituzione.

Art. 5

Finalità non lucrativa

L'Associazione eserciterà la propria attività senza fini di lucro.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie da:

- quote associative ordinarie e straordinarie derivanti dal tesseramento annuale, in questo caso le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili;
- contributi e liberalità;
- donazioni, lasciti e offerte;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva, a carattere marginale, ovvero, direttamente connessa a quelle Istituzionali);
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato;
- contributi degli Enti Locali, della Regione e dello stato, di Fondazioni e di altri organismi di volontariato, attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dall' Unione Europea e da organismi Internazionali, da investire per il conseguimento degli scopi associativi.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il patrimonio dell'organizzazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

Cariche associative

Nel rispetto dell'art. 17 dei commi 3 e 5 dell'art. 17 del CTS, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione, tramite il quale svolge la propria opera, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. 117/17. 6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Art. 8 Incompatibilità

Non possono essere eletti alle cariche dirigenziali dell'Associazione, coloro che ricoprono incarichi politici e istituzionali, di qualsiasi livello. Perdonò, altresì, l'incarico dirigenziale, mantenendo quello di socio, coloro che, durante il proprio mandato nell' Associazione sono nominati, a qualsiasi livello, in ruoli Politici e/o Istituzionali o marginali agli stessi; (Nomina a Commissari di Enti eccetera);

Art. 9 Gratuità delle attività

Le attività personali, prestate dagli aderenti nell' ambito della vita interna dell'Associazione e dello impegno associativo al suo esterno, hanno carattere di spontaneità e gratuità.
Per gli associati impegnati in prestazioni di attività volontarie, si provvederà a stipulare idonea assicurazione contro infortuni e malattie.

Art. 10 Sede Legale

La Sede Legale dell'Associazione Provinciale Nefropatici, Emodializzati e Trapiantati del Sulcis Iglesiente è stabilita in Carbonia, (SU), 09013 località Is Toccus, s.n.c.. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Carbonia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 11 I Soci

Le diverse tipologie di Soci sono le seguenti: Ordinari; Sostenitori; Ordinari e Benemeriti.

- I Soci Ordinari, sono: I Nefropatici, gli Emodializzati e i Trapiantati; Acquisiscono la figura di Soci Ordinari all' atto della sottoscrizione della tessera e devono confermare, annualmente, la propria adesione, mediante il versamento della quota associativa, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Solo i nuovi pazienti, entrati in Dialisi dopo il 30 novembre e i loro familiari, possono iscriversi, dopo la suddetta data, all' Associazione;

- I Soci Sostenitori, sono coloro che contribuiscono finanziariamente o con altri atti, al conseguimento degli scopi sociali;

- I Soci Onorari e Benemeriti, sono coloro i quali contribuiscono in maniera tangibile allo sviluppo della Associazione. La figura di Soci Ordinari viene attribuita dal Consiglio Direttivo in carica e verbalizzata con le motivazioni esplicative di tale decisione, in seduta ordinaria e/o dall' Assemblea dei Soci.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle attività dell'organizzazione.

Ogni socio ha il diritto di voto nell'assemblea.

I soci hanno il diritto di consultare i libri dell'associazione (art. 15 del D.lgs. n. 117/2017). La richiesta in tal senso dev'essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale comunica al socio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta il giorno e il luogo fissato per la consultazione dei libri.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali.

I soci onorari non corrispondono all'Associazione la quota d'iscrizione sebbene possano contribuire mediante liberalità, possono inoltre partecipare all'attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 1 giorno;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 12

Ammissione ed esclusione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione dei soci avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda dando comunicazione scritta all'interessato. L'eventuale mancata ammissione dev'essere motivata.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio escluso ha la possibilità di presentare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esclusione appello all'assemblea. Questa deciderà alla prossima riunione definitivamente sull'esclusione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 c.c.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni, al Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza dei componenti. La decisione motivata ha carattere definitivo.

Il numero di soci è illimitato. Il numero di soci che sono enti del Terzo Settore oppure enti senza fine di lucro non può superare il 50% del numero di organizzazioni di volontariato associate.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017

La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per recesso o per esclusione. Il recesso dev'essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può avvenire a causa dei seguenti motivi:

- quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 13

Intrasmissibilità della quota o del contributo associativo

Il versamento della quota sociale o del contributo non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione e diritti connessi trasmissibili a terzi, per atto tra vivi.

Art. 14

Tipologia degli organi

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria. I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c. nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- d. approvazione del bilancio sociale e del bilancio di esercizio;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sull'appello proposto contro la delibera di esclusione da parte del collegio arbitrale;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o, in sua assenza od

impedimento, dal Vicepresidente dell'Associazione, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da un numero di associati che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

È previsto il voto per delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni socio non può rappresentare, dietro apposita delega, più di tre soci.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno 1/10 degli associati ovvero la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, per deliberare in merito:

- allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- alle questioni urgenti e/o di particolare rilevanza patrimoniale poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita in presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Le delibere di scioglimento e di liquidazione, nonché di devoluzione del patrimonio, richiedono il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le votazioni in assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun socio ha diritto ad un voto. È previsto il voto per delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni socio non può rappresentare, dietro apposita delega, più di tre soci.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 16 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da cinque a undici persone, eletti dall'Assemblea fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Si applica l'art. 2382 c.c. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475ter c.c.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il Consiglio Direttivo consiste in soli tre membri, per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. L'assenza ingiustificata consecutiva a tre riunioni comporta la decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

In particolare:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- f. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g. amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione;
- h. procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;
- i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza del Consiglio Direttivo non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, con votazione palese o segreta, (se richiesto dal 20% dei Soci presenti all'Assemblea Congressuale) Nella prima convocazione, è necessaria la maggioranza degli aventi diritto al voto, (Soci regolarmente iscritti). Nella seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente ricopre la carica per tre anni e può essere rieletto. Rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi; Presiede e convoca il Consiglio Direttivo; Cura, con il Vicepresidente/Amministratore, la conduzione dell'Associazione; Predisporre i Bilanci economici; Persegue quanto stabilito: I programmi associativi e le delibere stabilite dal C.D. in carica.

Nel caso in cui il Presidente dia le dimissioni, comunicate al Consiglio Direttivo, il Vicepresidente convoca il medesimo Consiglio Direttivo, per la relativa discussione. Qualora le dimissioni vengano accolte e dichiarate irrevocabili, il Consiglio Direttivo convoca, entro venti giorni, l'Assemblea Generale dei Soci, in seduta straordinaria, per eleggere il nuovo Presidente.

Art. 18 L'Amministratore

L'Amministratore è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli amministra il patrimonio sociale, dispone di incassi e pagamenti sulla base delle decisioni del Consiglio Direttivo, tiene i libri contabili, assieme al Presidente stende il bilancio preventivo e consuntivo che presenta al Consiglio Direttivo almeno venti (venti) giorni prima della data fissata per l'esame da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

L'Amministratore può, in alcune circostanze deliberate dal Consiglio Direttivo, richiedere consulenze esterne, ciò al fine di risolvere problematiche inerenti il bilancio.

Art. 19 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti

dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

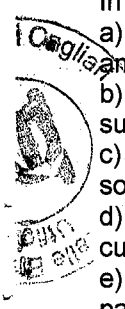
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20

Competenze dell'organo di controllo

All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- 
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.

Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Revisione legale dei conti

Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art. 22

Adesione ad altri organismi associativi

L'Assemblea Generale dei Soci può, a maggioranza, deliberare l'adesione e/o la collaborazione con altre Associazioni che operino in campo Regionale e/o Nazionale e Internazionale, le cui finalità siano analoghe a

quelle prefissate dall' Associazione A.P.E.N.T..

Art. 23 **Libri e documenti**

L' Associazione dovrà tenere i seguenti Libri sociali:

1. Libro Verbali delle Assemblee Generali dei Soci;
2. Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
3. Prima nota cassa;
4. Registro dei Soci;
5. Registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
7. registro dei volontari

I registri di cui ai punti: 1, 2, 4, sono tenuti dal Presidente, nella Sede sociale;

Quello di cui al punto: 3, è tenuto dall' Amministratore, nella Sede sociale;

I Libri dei Verbali di cui ai punti 1, 2, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Associazione. In ogni riunione, del Consiglio di Amministrazione, si dovranno leggere ed approvare i contenuti e le delibere, discussi nella riunione precedente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

Art. 24 **Bilanci – Rendiconto Economico Finanziario ed esercizi sociali**

Bilancio Preventivo:

Per ciascun esercizio finanziario, il Presidente con l'Esecutivo, predispongono un Bilancio Preventivo, accompagnato da una relazione sul programma delle attività da svolgere, nell' anno successivo. Il Bilancio Preventivo e la Relazione sul programma delle attività devono essere preventivamente valutati e approvati dal Consiglio Direttivo, presentati e approvati dall' Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il Bilancio Preventivo.

Bilancio Consuntivo:

Per ciascun anno solare, il Presidente e l'Amministratore predispongono un Bilancio Consuntivo, costituito da: Stato Patrimoniale; Rendiconto Gestionale; Nota integrativa e relazione sulla gestione ed una relazione sul programma delle attività svolte nell' anno precedente. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere approvato dall' Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a cui fa riferimento l'esercizio finanziario.

Il **Bilancio Consuntivo**, con la Relazione sul programma delle attività e la Relazione del Collegio dei Sindaci, devono rimanere esposti, presso la Sede dell'Associazione, in modo da poter essere visionabili, dai Soci iscritti, durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo e i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei soci, affinché tutti possano prenderne visione.

Il **Rendiconto Economico Finanziario**, annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo.

I documenti di bilancio sono redatti dal Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il carattere secondario e strumentale delle attività esercitate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 viene documentato ed annotato nel bilancio sociale come previsto dalla legge.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25

Divieto distribuzione dell'eventuale Avanzo di Gestione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26

Destinazione dell'eventuale Avanzo di Gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle, ad esse, direttamente connesse.

Art. 27

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea Generale dei Soci, potrà deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nel corso di Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti alla seduta.

Art. 28

Scioglimento dell'Associazione

In caso dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale dei Soci nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio.

Lo scioglimento dovrà essere deliberato ed approvato da almeno due terzi dei soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, a causa del mancato raggiungimento della maggioranza prevista per la validità della convocazione della Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea verrà nuovamente convocata, sia in prima che in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto associativo.

In caso di ulteriore mancata nomina, l'organo liquidatore verrà nominato dal Tribunale Civile di Cagliari, ai sensi dell'Art. 3, comma 190, del 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

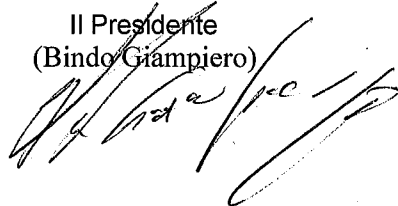
Ai sensi dell'art. 9 del C.T.S. si stabilisce che: in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 29

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento interno, alle disposizioni generali del Codice Civile, alle leggi e alle norme che regolano la vita della Associazioni.

Il Presidente
(Bindo Giampiero)



reg. prop.le

ipotecarie

Catastale

Bolli

I.N.V.I.M.

T. S.

TOTALE

8 FEB. 2023

Registrato a Iglesias II

al N.

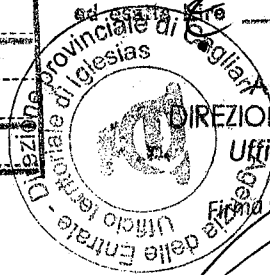
43

Mod.

3

Vol.

Esercizio



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Ufficio Territoriale di Iglesias

Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto UT Iglesias